REGOLAMENTO (CE) N. 2199/94 DEL CONSIGLIO

del 9 settembre 1994

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (minidischi da 3,5") originari di Hong Kong e della Repubblica di Corea e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ('), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione presentata previa consultazione del comitato consultivo a norma del suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CE) n. 534/94 (7), denominato in appresso il regolamento provvisorio, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di dischi magnetici (denominati in appresso minidischi da 3,5") originari di Hong Kong e della Repubblica di Corea, di cui al codice NC ex 8523 20 90. Con il regolamento (CE) n. 1340/94 (7) il Consiglio ha prorogato la validità di tale dazio per un periodo massimo di due mesi.

B. PROCEDURA SUCCESSIVA

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, al governo di Hong Kong e alle altre parti interessate che ne hanno fatto richiesta è stata concessa la possibilità di essere sentiti dalla Commissione. Alcune parti hanno inoltre comunicato per iscritto le loro osservazioni in merito alle risultanze. In particolare, le autorità di Hong Kong hanno reiterato alcune osservazioni espresse in diverse fasi della procedura.
- (3) Un importatore, che non aveva collaborato nel corso della procedura, ha comunicato per iscritto le proprie osservazioni alla Commissione dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio.
- (¹) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Régolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).
 (²) GU n. L 68 del l¹11. 3. 1994, pag. 5.
- (') GU n. L 146 dell'11. 6. 1994, pag. 1.

- (4) Su richiesta, le parti sono state informate in merito ai fatti e alle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di misure antidumping definitive e la riscossione definitiva degli importi garantiti dal dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine ragionevole entro il quale le parti potevano presentare osservazioni in merito a quanto loro comunicato.
- (5) È opportuno rilevare che il produttore comunitario ricorrente RPS, Rhône Poulenc Systems, citato al punto (4) a) del regolamento provvisorio, si chiama ora RPS Boeder International.
- (6) A causa della quantità e della complessità dei dati esaminati, non è stato possibile concludere l'inchiesta entro il termine previsto dall'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88, denominato in appresso il regolamento di base.
- (7) In seguito ad una procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (minidischi da 3,5") originari del Giappone, di Taiwan e della Repubblica popolare cinese, denominata in appresso la procedura precedente, nell'ottobre 1993 il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 2861/93 (°), ha istituito dazi antidumping definitivi.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(8) Poiché non sono state ricevute ulteriori osservazioni sul prodotto in esame e sul prodotto simile, si confermano le risultanze esposte ai punti da (8) a (12) del regolamento provvisorio.

D. DUMPING

1. Valore normale

(9) Ai fini delle risultanze definitive, il valore normale è stato generalmente stabilito con gli stessi metodi impiegati per l'accertamento provvisorio del dumping, tenendo conto delle argomentazioni e dei fatti nuovi presentati dalle parti.

⁽¹⁾ GU n. L 262 del 21. 10. 1993, pag. 4.